

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1808)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1966  
(V. Stampato n. 1468)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**col Ministro dei Lavori Pubblici**

(PIERACCINI)

**e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(JERVOLINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 luglio 1966*

**Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema  
di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali**

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Sostituzione della sanzione amministrativa  
all'ammenda. Limiti).*

Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, in luogo dell'ammenda, quando questa sola pena sia stabilita, per le violazioni della norme appresso indicate:

a) norme del testo unico sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, salvo quanto disposto nell'articolo 17;

b) norme del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per le parti tuttora vigenti;

c) norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci mediante autoveicoli;

d) norme dei regolamenti comunali e provinciali.

#### Art. 2.

*(Entità della somma dovuta).*

La somma dovuta ai sensi dell'articolo precedente è pari all'ammontare dell'ammenda stabilita nelle norme ivi citate.

#### Art. 3.

*(Solidarietà)*

Per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettere *a)* e *c)* della presente legge, il proprietario del veicolo è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Qualora le violazioni di cui all'articolo 1 lettere *b)* e *d)* della presente legge siano commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

#### Art. 4.

*(Non trasmissibilità della obbligazione).*

L'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge non si trasmette agli eredi.

#### Art. 5.

*(Pagamento in misura ridotta).*

È ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta ai sensi dell'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *a)*, della presente legge e ai sensi dell'articolo 107 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 mar-

zo 1934, n. 383, per le violazioni indicate nell'articolo 1, lettera *d*), della presente legge.

Per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettere *b*) e *c*) è parimenti ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notificazione dell'accertamento della violazione, di una somma pari ad un terzo del massimo stabilito dalla legge oltre le spese di notificazione.

Non è ammesso il pagamento previsto dal presente articolo nei casi in cui le norme sopra citate non consentano l'oblazione.

#### Art. 6.

##### (*Procedimento*).

Per l'accertamento delle violazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti e per la devoluzione del provento dei pagamenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, se trattasi di violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *a*), della presente legge e quelle degli articoli 106 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, se trattasi delle violazioni indicate nell'articolo 1, lettera *d*) della presente legge.

Le norme del titolo IX sopra indicato si osservano altresì per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *c*) della presente legge relativamente all'accertamento e alla contestazione delle medesime e alla notificazione. Per queste ultime violazioni il provento dei pagamenti è devoluto allo Stato.

Le norme del titolo IV del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, si osservano, in quanto applicabili, relativamente all'accertamento delle violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *b*) della presente legge, alla contestazione delle medesime, alla notificazione dei verbali dell'accertamento e alla devoluzione del provento dei pagamenti.

## Art. 7.

*(Contestazione).*

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcuna delle persone indicate nel precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona, nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

## Art. 8.

*(Rapporto).*

Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento ai sensi dell'articolo 5, viene presentato rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al prefetto, se trattasi di violazione delle norme indicate nell'articolo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della presente legge, e, rispettivamente, al sindaco o al presidente della giunta provinciale, se trattasi di violazione delle norme indicate nell'articolo 1, lettera *d)*, della presente legge.

Se ricorre l'ipotesi contemplata nell'articolo 10, il rapporto è invece trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il reato. In tal caso non è obbligatoria la notificazione prevista dall'articolo 7, secondo comma, ma se non sia avvenuta tale notificazione resta salva la facoltà di pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna, una somma pari ad un terzo del massimo stabilito dalla legge.

## Art. 9.

*(Ordinanza e ingiunzione. Opposizione).*

Le autorità indicate nel comma primo dell'articolo precedente, se ritengono fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile

per l'oblazione, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla notificazione. Questa si effettua con l'osservanza delle norme richiamate nell'articolo 6 della presente legge, in quanto applicabili.

L'ingiunzione costituisce titolo in forma esecutiva.

Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine prefisso per il pagamento.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Per la proposizione dell'azione civile la parte può stare in giudizio senza il ministero del difensore in deroga all'articolo 82 del codice di procedura civile secondo comma. Il procedimento è esente da imposta di bollo.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

#### Art. 10.

*(Casi di connessione obiettiva).*

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione, non costituente reato ai sensi della presente legge, e per la violazione medesima non sia avvenuto il pagamento a norma degli articoli 5 e 8, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata

nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla presente legge per la violazione.

Cessa la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

#### Art. 11.

##### *(Impugnabilità del provvedimento del giudice penale).*

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che ai sensi dell'articolo precedente decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona, che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

#### Art. 12.

##### *(Prescrizione).*

Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

#### Art. 13.

##### *(Esecuzione forzata).*

Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamen-

to, alla riscossione delle somme dovute per le violazioni non costituenti reato si procede, su richiesta dell'ente creditore, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 10, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme applicabili per il recupero delle spese processuali.

#### Art. 14.

*(Ipoteca sull'autoveicolo).*

In base all'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi della presente legge contro il proprietario di un autoveicolo, iscritto nel pubblico registro automobilistico, non pagata o non impugnata entro il termine di cui all'articolo 9, si può iscrivere ipoteca sull'autoveicolo medesimo per l'ammontare indicato nell'ingiunzione.

#### Art. 15.

*(Valutazione delle violazioni non costituenti reato).*

Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 91 e 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato indicate nell'articolo 1, lettera a) della presente legge.

Parimenti agli effetti delle disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349, relative al ritiro della licenza di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato indicate nell'articolo 1, lettera c), della presente legge.

Per le violazioni di cui ai commi precedenti il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o il ritiro della licenza di circolazione, quando ne ricorrano le condizioni, anche se sia avvenuto il pagamento previsto dall'articolo 5. Il provvedimento di sospensione o di ritiro è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai

sensi degli articoli 9, 10 e 11, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Art. 16.

*(Norme transitorie).*

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni indicate nella presente legge, pendenti alla data della sua entrata in vigore, emessa ove occorra la pronuncia di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'Autorità competente.

Le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data sopra indicata sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ma non può aver luogo la conversione della ammenda in arresto per insolvibilità del condannato. Restano salvi i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed alla licenza di circolazione, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2, secondo comma, del codice penale.

Art. 17.

*(Casi di esclusione).*

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle violazioni previste dagli articoli 15, undicesimo e ultimo comma, 40, 42, ultimo comma, 104, penultimo comma, 105, ottavo e nono comma, 119, 125 e 132 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Le disposizioni della presente legge non si applicano altresì alla violazione prevista dall'articolo 115, ultimo comma, del suddetto testo unico, qualora la sosta avvenga fuori dei centri abitati.

Art. 18.

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore nel centottantesimo giorno dalla data della sua pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.